

N. R.G. 1175/2013



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE UNICA CIVILE**

Il giudice, dott. Gianluca Morabito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1175\2013, pendente

tra

██████████ **S.R.L.**, ██████████ **E** ██████████,
elettivamente domiciliati in Prato, Via ██████████ n. ██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████
██████████, rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. ██████████, come da
mandato in calce alle copie notificate del decreto ingiuntivo

OPPONENTE

e

██████████ **S.P.A. E, PER ESSA, QUALE MANDATARIA PER LA GESTIONE DEL
CREDITO, ██████████ S.P.A., GIA'** ██████████
S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Prato, via ██████████ n. ██████████, come da procura
generale alle liti del 29.03.2012 a rogito del notaio ██████████ rep. 69567 – racc.
19811

OPPOSTA

oggetto: contratti bancari

conclusioni: come da verbale del 03.05.2016



FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] e [REDACTED] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Prato n. 2527/12, con cui era stato agli stessi ingiunto – la prima in veste di debitore principale e gli altri due in veste di fideiussori - di pagare, in solido, ad [REDACTED] S.p.a. l'importo di €373.602,14, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo passivo risultante dal rapporto di conto corrente in essere tra le parti n. 3571046, deducendo, tra l'altro, a sostegno: che il conto in questione risultava inquinato da interessi passivi, cms, anatocismo, spese, valute antergate e postergate e girocontazioni di competenze derivanti da altri conti, illegittimi siccome addebitati in assenza di pattuizioni scritte ex artt. 1284 c.c. e 117 tub; che in aggiunta a detto conto tra le parti erano intercorsi i rapporti nn. 3619773, 30016011, 34095-00 e 200220, anch'essi inquinati da oneri in eccesso rispetto a quelli previsti, con specifico riguardo a ben 675 operazioni di anticipazioni fatture intercorse tra le parti; che a seguito della corretta ricostruzione di tutti rapporti bancari intercorsi e non solo di quelli azionati con il d.i., parte opponente risultava addirittura creditrice e non debitrice dell'istituto di credito.

Tanto premesso, gli opposenti concludevano perché il Tribunale, accertata e dichiarata l'applicazione alla cliente di voci di debito non dovute e comunque di clausole illegittime, secondo quanto sopra indicato e determinato l'effettivo rapporto di dare ed avere scaturente dalla corretta applicazione del D.Lgs. n. 385/93, revocasse il decreto ingiuntivo, procedendo alla compensazione tra le somme indebitamente addebitate e quelle ancora eventualmente legittimamente dovute, condannando, se del caso, in via riconvenzionale la banca opposta alla restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme maggiormente e indebitamente addebitate nel corso dei rapporti, dichiarando altresì nullo il rapporto di finanziamento chirografario n. 3911138 del 07.10.2011, dichiarando nulle le fideiussioni poste a base del decreto ingiuntivo e condannando la banca opposta al risarcimento del danno a causa della illegittima condotta assunta nel corso del rapporto (iscrizioni ipotecarie su beni degli opposenti, segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia).



La ██████████ S.p.a. e per essa ██████████ Bank S.p.a., costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, deducendo, tra l'altro, che tutte le pattuizioni relative ai rapporti contrattuali evocati da controparte erano state espressamente sottoscritte dal cliente, che gli opposenti erano comunque decaduti da ogni contestazione non avendo mai impugnato gli estratti conto nei termini stabiliti dall'art. 119 tub, che quanto alla presunta capitalizzazione i rapporti erano tutti successivi all'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000, con conseguente piena legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ove caratterizzata da identica periodicità e pattuizione scritta, che non vi era alcuna prova della pure riferita applicazione di interessi usurari, che anche la clausola di cms era stata espressamente pattuita dalle parti, che tutte le altre operazioni censurate da controparte erano pienamente valide e che validi erano anche i contratti di fideiussione, essendo negli stessi previsto anche il limite massimo di importo garantito ex art. 1938 c.c..

La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali; veniva inoltre disposta una nuova CTU volta a ricostruire i rapporti di dare ed avere tra le parti alla luce dei saldi di tutti i rapporti bancari tra le stesse intercorsi.

Precisate le conclusioni in data 03.05.2016, la causa veniva infine trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione, sollevata da parte opposta, di decadenza degli opposenti per avere svolto le proprie denunce oltre i termini di cui all'art. 1832 c.c. e 119 TUB, essendo pacifico in giurisprudenza che l'incontestabilità delle risultanze del conto, derivante dal mancato tempestivo esercizio del diritto di impugnare le partite incluse negli estratti conto, non si riferisce alla validità ed efficacia dei rapporti cui i rispettivi addebiti ed accrediti si riferiscono (al riguardo si vedano, tra le tante, Cass. civ., Sez. III, n. 10129 del 25.07.2001 e Cass. civ., Sez. III, n. 1978 del 1996).

Venendo ora al merito dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con la stessa proposta, va premesso in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento



ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L., n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07;) il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.

Graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.

I principi in questione vanno, peraltro, coordinati con il particolare atteggiarsi dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l'opposto è attore in senso sostanziale, come tale onerato della prova dei fatti costitutivi della domanda svolta in sede monitoria

Con specifico riguardo al tema della ripetizione dell'indebito occorre, altresì, richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale "nella domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi" (Cass. Civ. n. 17146 del 2003), in particolare, "l'attore in ripetizione che assuma di aver pagato un importo superiore al proprio debito è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, cioè l'eccedenza del pagamento" (Cass. Civ. n. 9604 del 2000).

Pertanto *"chi allega di aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta"* (Cass. Civ. n. 7501 del 2012). Applicando le predette coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, deve rilevarsi come del tutto legittimamente parte opponente abbia esteso il *thema decidendum* anche a rapporti diversi da quello evocato in giudizio da parte opposta, a tal fine formulando apposita domanda riconvenzionale di compensazione.

Né può ritenersi la genericità di detta domanda e la natura esplorativa della espletata CTU, pienamente ammissibile risultando l'ordine di esibizione emesso ex art. 210 c.p.c. nei riguardi della banca e dalla stessa non riscontrato, posto che gli opposenti hanno dato prova di avere richiesto in sede stragiudiziale alla ██████████



S.p.a. – sia pure a distanza di pochi giorni dalla formale introduzione del presente giudizio – la consegna ex art. 119 TUB della documentazione contabile relativa ai rapporti per cui è causa ottenendo un riscontro solo parziale, il che ha reso inevitabile il ricorso alla istanza ex art. 210 c.p.c. in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., istanza i cui presupposti la giurisprudenza anche di legittimità ritiene integrati in tale ipotesi (al riguardo si veda, da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, n. 6511/16).

A ciò aggiungasi che secondo un recente orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, allorché una parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante: ha natura esplorativa, infatti, la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass. civ., Sez. I, n. 15219/07), non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento dei rapporti contabili non controversi – come nella fattispecie – nella loro esistenza (Cass. civ., Sez. I, n. 5091/16).

Secondo il precedente da ultimo citato è consentito derogare perfino al divieto di compiere indagini esplorative ove l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al CTU anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. civ., Sez. III, n. 3191/06).

In tale prospettiva, è stata ritenuta la natura esplorativa dell'istanza ex art. 210 c.p.c. volta ad ottenere l'esibizione di documenti nella sola ipotesi in cui neppure la parte deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio (Cass. civ., Sez. L, n. 26943/07).

Ebbene, nella fattispecie non può certo porsi in dubbio l'esistenza dei rapporti di conto corrente (e della documentazione relativa alla loro gestione) oggetto di domanda riconvenzionale da parte degli opposenti, che non è contestata dalla banca



opposta, laddove risultano depositati documenti attestanti l'esistenza dei conti in questione, anche se mancanti delle condizioni regolative dei rapporti; documentazione che sia pur insufficiente non giustificerebbe comunque il diniego della consulenza contabile (v. sempre Cass. civ., Sez. I, n. 5091/16 cit.), né il rigetto dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., anche alla luce del tenore dell'art. 119 tub.

Ne segue che in virtù della giurisprudenza da ultimo richiamata la CTU e l'ordine di esibizione dovrebbero, nella specie, ritenersi in ogni caso pienamente ammissibili.

Si rammenta, peraltro, che il caso in esame è diverso da quelli considerati dalla Cassazione nel citato precedente, posto che la società opponente ha provveduto a formulare istanza ex art. 119 TUB in sede stragiudiziale – sia pure, lo si rammenta, a distanza di pochi giorni dall'introduzione del presente giudizio di opposizione – ed ha quindi pieno titolo per richiedere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., stante l'inerzia serbata dall'istituto di credito.

Ciò posto, occorre ulteriormente premettere, avuto riguardo alla materia che ci occupa, che ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n. 385/93 i contratti bancari sono redatti per iscritto ed una copia degli stessi è consegnata al cliente, che in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo, che i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora e che, infine, sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati; la norma stabilisce, poi, che in caso di inosservanza della obbligatoria indicazione dei tassi d'interesse e delle altre condizioni praticate, ovvero di nullità di clausole di rinvio agli usi su piazza ecc., debbano essere applicati i tassi sostitutivi di volta in volta individuati dal legislatore.

Tanto premesso, al fine di ricostruire il saldo dei rapporti di dare ed avere tra le parti questo Giudice ricorreva a CTU, le cui risultanze – siccome frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da censura nei singoli passaggi motivazionali, anche in ordine alle modalità di calcolo del TEG e del TAEG ai fini dell'accertamento dell'usura ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c., da ritenersi pienamente rispettose della normativa di



riferimento e conformi all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, al riguardo essendo appena il caso di rilevare come le Istruzioni della Banca d'Italia non assurgano in alcun modo a fonti di produzione del diritto idonee a derogare a norme di legge – vengono in questa sede interamente fatte proprie dal giudicante.

Ed invero, il CTU ha in prima battuta ricostruito le movimentazioni del rapporto di finanziamento chirografario stipulato in data 07.10.2011, il cui contratto è stato rinvenuto in atti ed i cui interessi sono stati nel tempo liquidati sul conto corrente n. 3571046 (su cui v. *infra*), riscontrando l'assenza di violazioni da parte dell'istituto di credito e la formale liceità delle clausole nello stesso pattuite anche in ordine al rispetto dei tassi soglia ex L. 108/96.

Il CTU è passato quindi ad esaminare gli 8 finanziamenti *sub specie* di anticipazioni all'esportazione documentate da fatture, rinvenendo un contratto "quadro" stipulato il 07.10.2011 e verificando che anche in questo caso le relative competenze venivano dall'istituto di credito addebitate sul conto corrente ordinario n. 3571046.

Ne sono risultate anticipazioni per un importo totale di €246.500,00, in ordine alle quali il CTU ha dovuto verificare il rispetto dei tassi soglia ex L. 108/96.

Nello specifico il consulente ha, peraltro, riscontrato che non vi era in atti la prova della effettiva erogazione del finanziamento n. 9834 richiesto in data 08.06.2012 di €49.000,00, in ordine al quale sono stati applicati interessi dalla ██████████ S.p.a., che il CTU ha dovuto escludere in difetto, appunto, di prova della erogazione della relativa somma da parte della banca.

Al riguardo è appena, invero, il caso di rilevare come alla luce dei principi tutti poc'anzi richiamati in tema di onere della prova, gravi pacificamente sull'attore che agisca con una domanda di esatto adempimento (nel nostro caso, la banca) di un contratto a prestazioni corrispettive l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni, anche in applicazione del principio di vicinanza dell'onere della prova avuto specifico riguardo, appunto, alla prova positiva del fatto dell'adempimento su cui si fonda la richiesta di correlativo adempimento alla controparte; nella specie, risultando la pretesa nel suo complesso contestata, deve ritenersi che la banca non abbia sotto tale profilo fornito la prova dell'esatto adempimento alle proprie



obbligazioni, il che implica la piena correttezza, sotto tale profilo, delle valutazioni del CTU circa il difetto si prova della relativa pretesa creditoria.

Il consulente ha riscontrato, in proposito, che ad eccezione delle competenze relative al predetto finanziamento, tutte le altre condizioni scritte pattuite in relazione agli ulteriori finanziamenti risultano essere state rispettate dalla banca, il che ha implicato la non necessità di modificare sotto tale profilo il saldo del conto n. 3570046, con l'eccezione appunto delle sole competenze inerenti al citato rapporto n. 9834.

Il CTU è quindi passato ad esaminare i rapporti di conto corrente nn. 3619773, 30016011, 34095-00 e 200220, oggetto della domanda riconvenzionale degli oppositori, accertando che la banca non ha depositato copia dei relativi contratti stipulati con la debitrice ██████████ S.r.l. né a seguito della richiesta stragiudiziale ex art. 119 tub, né all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: il consulente ha dovuto, pertanto, necessariamente ritenere non espressamente oggetto di pattuizione scritta le condizioni, le spese e gli interessi ultralegali in concreto applicati dall'istituto di credito nei predetti rapporti, escludendoli inevitabilmente dal ricalcolo al pari delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi anatocistici e sostanzialmente applicando la disciplina, di cui all'art. 2033 c.c., in tema di ripetizione dell'indebitato.

In particolare, con riguardo al conto n. 34095-00, non essendo stato rinvenuto il contratto il CTU ha dovuto ricalcolare il saldo eliminando la cms, gli interessi ultralegali e tutti gli oneri escluse imposte e tasse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 tub, pervenendo ad un saldo positivo di €896,36, in assenza di usura.

Circa il conto n. 200220, sono state utilizzate modalità di ricalcolo analoghe alle precedenti, anche in questo caso non essendo stato rinvenuto il contratto, il che ha imposto ancora una volta di escludere cms, interessi ultralegali e tutti gli oneri escluse imposte e tasse, così pervenendosi ad un saldo positivo di €560,48, in assenza di usura.

In merito al conto n. 3619773, ancora una volta non è stato rinvenuto il contratto, per cui si è proceduto ancora una volta ad eliminare dal conto anatocismo, interessi ultralegali e spese non pattuite come cms, ricalcolando il saldo al tasso legale, che è risultato all'esito pari a €4.152,76



In ordine al rapporto n. 30016011, anche in questo caso non è stato prodotto il contratto, per cui il CTU ha proceduto ad eliminare dal computo le competenze trimestrali, cms, anatocismo ed interessi ultralegali, non effettuando l'esame dell'usura in quanto il conto non aveva mai avuto un saldo negativo, per un saldo totale di €8.822,05.

Quanto, infine, al conto n. 3571046 azionato da ██████████ S.p.a. in sede monitoria, è stato viceversa dal CTU rinvenuto un primo contratto stipulato il 22.10.2001 cui fu data inizialmente numerazione 17859, nel quale non si ravvisano riferimenti alla pattuizione di interessi ultralegali, né di cms o spese di liquidazione trimestrale, mentre risulta pattuito il meccanismo dell'anatocismo con identica periodicità degli interessi: il CTU ha, pertanto, proceduto ad eliminare dal ricalcolo interessi ultralegali, cms e spese di liquidazione trimestrali, siccome integranti oneri non pattuiti sino al 25.09.2011, applicando viceversa l'anatocismo siccome rispettoso della delibera CICR 09.02.2000.

In relazione al medesimo rapporto è stato, altresì, rinvenuto il contratto stipulato il 26.09.2011, corredato da n. 4 linee di affidamento riferite al rapporto n. 3571046.

Il consulente ha, quindi, proceduto a verificare il rispetto dei tassi soglia ex L. 108/96 rifacendosi ai vari Decreti ministeriali succedutisi nel tempo, riscontrando che le soglie erano state superate in diverse occasioni: per calcolare il saldo finale si è quindi provveduto al ricalcolo delle movimentazioni sul conto applicando l'art. 117 tub sino al 30.09.2011, eliminando tutte le cms e le ulteriori spese transitate sul conto, siccome non espressamente pattuite; il consulente ha quindi stornato dai conteggi le differenze degli interessi oltre la soglia partendo dal 30.09.2011, in quanto precedentemente a detta data non vi era stata pattuizione di interessi.

Nello specifico, bene ha fatto il CTU ad inserire nei propri calcoli anche le circa 670 operazioni di finanziamento che, pur non risultando caratterizzati alla base (in virtù della documentazione in atti) da una stipulazione formale, sono comunque transitati sul citato conto n. 3571046, operazioni alle quali era stata, del resto, estesa la richiesta ex art. 119 tub degli oppositori, come tali da ritenersi anch'esse pienamente ricomprese nell'originario quesito formulato dal Giudice.



Il saldo attivo risultante a favore del cliente dai ricalcoli effettuati sul predetto conto corrente ammonta complessivamente a €360.479,50.

Dalla somma dei saldi dei rapporti di conto corrente tutti sino ad ora considerati emerge, in definitiva, un saldo totale a favore del cliente pari a €374.874,15 (€360.479,50+€4.152,76+€8.22,05+€859,36+€560,48).

Dovrà, allora, accertarsi e dichiararsi che il credito in favore della banca derivante dalla sommatoria tra saldo del finanziamento n. 3911138 (€91.070,66), saldo delle operazioni di anticipazione alla esportazioni (€197.500,00) ed interessi legali sulle operazioni "ant export" a far tempo dal 2002 e sino al 2011, tutti oggetto di pretesa monitoria, ammonta ad €392.654,10.

Del pari, dovrà accertarsi e dichiararsi che in relazione alle movimentazioni dei rapporti di conto corrente nn. 3571046, 3619773, 30016011, 34095-00 e 200220, in essere tra la ██████████ S.r.l. e la ██████████ S.p.a., sussiste in favore della prima un credito complessivo di €374.874,15.

In definitiva, in accoglimento della relativa domanda riconvenzionale svolta da parte opponente, operata la compensazione tra i crediti reciproci sino a concorrenza dei medesimi e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la ██████████ ██████████ S.r.l., ██████████ e ██████████ dovranno essere condannati, in solido tra loro, a corrispondere alla ██████████ S.p.a., per i titoli di cui in motivazione, la somma complessiva di €17.779,95 (€392.654,10-€374.874,15), il tutto oltre interessi legali a far tempo dalla data della domanda giudiziale, da considerarsi alla stregua di costituzione in mora ex art. 1224 c.c., venendo in considerazione un debito di valuta e sino al saldo effettivo.

La domanda di accertamento e declaratoria di nullità del finanziamento chirografario n. 3911138 del 07.10.2011, pure proposta in via riconvenzionale da parte opponente, è infondata e deve essere respinta, dall'esame effettuato in sede di CTU essendo stata riscontrata l'assenza di violazioni da parte dell'istituto di credito e la formale liceità delle clausole nel contratto stesso pattuite anche in ordine al rispetto dei tassi soglia ex L. 108/96.

Risulta, del pari, infondata e come tale meritevole di reiezione la domanda riconvenzionale di parte opponente, tesa ad ottenere una declaratoria di nullità dei



contratti di fideiussione in atti, stante l'assoluta genericità delle relative contestazioni (v. a pag. 8 dell'atto di opposizione) che non consente di prendere seriamente posizione sulle censure apoditticamente sollevate.

A ciò aggiungasi che in base alla clausola di pagamento cd. "*a prima richiesta*" contenuta nelle fideiussioni in commento, sarebbe comunque inibito ai fideiussori far valere eccezioni relative al rapporto principale precedentemente alla avvenuta, piena soddisfazione delle pretese creditorie, posto che la predetta clausola di pagamento, pur potendo comunque essere riferita ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assume in tale ipotesi senz'altro almeno una valenza meramente processuale, risolvendosi in una clausola di "*solve et repete*", ai sensi dell'art. 1462 c. c (Cass. civ., Sez. III, n. 4661/07).

Dovrà essere, infine, respinta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale, essendo la stessa rimasta totalmente sfornita di prova sotto il profilo del danno patrimoniale conseguenza asseritamente riconducibile alla condotta della banca, secondo la prospettazione degli opposenti.

Ove poi questi ultimi avessero inteso far riferimento da un preteso danno non patrimoniale, va del pari rilevato che un conto è ammettere in astratto la risarcibilità del danno non patrimoniale in capo all'ente collettivo allorché si verifichi la lesione di una situazione giuridica assimilabile a un diritto della personalità della persona fisica; altro conto è, viceversa, riconoscere in concreto l'esistenza e la risarcibilità di un danno non patrimoniale - conseguenza, l'onere della cui prova grava (come si accennava poc'anzi) sulla parte che ne chiede il ristoro, senza che possa riconoscersi un danno *in re ipsa* (v., per tutte, Cass. civ. n. 4881/04), posto che il danno evento (e cioè la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato ex art. 2043 c.c.) differisce dal danno-conseguenza (e cioè il pregiudizio di carattere patrimoniale e non patrimoniale eziologicamente riconducibile al primo), come ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ., SS.UU, n. 26972/08).

La soccombenza reciproca impone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, II co., c.p.c..

Identiche considerazioni inducono, altresì, a porre le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro.



Dovrà essere, infine, disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato per le valutazioni di propria competenza in ordine alla eventuale rilevanza penale dei fatti oggetto di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla [REDACTED] S.r.l., da [REDACTED] e da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] S.p.a. e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, [REDACTED] S.p.a., ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:

- a) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Prato n. 2527/12;
- b) accerta e dichiara che il credito scaturente, in favore della [REDACTED] S.p.a., dal finanziamento n. 3911138, dalle operazioni di anticipazione alle esportazioni, di cui in parte motiva e dall'applicazione degli interessi legali sulle operazioni "ant export" a far tempo dal 2002 e sino al 2011, in essere con la società opponente ammonta a complessivi €392.654,10;
- c) accerta e dichiara che il credito scaturente, in favore della [REDACTED] S.r.l., dalle movimentazioni dei rapporti di conto corrente nn. 3571046, 3619773, 30016011, 34095-00 e 200220, in essere con la [REDACTED] S.p.a., ammonta a complessivi €374.874,15;
- d) per l'effetto, operata la compensazione tra i due crediti, condanna la [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, a corrispondere alla [REDACTED] S.p.a. l'importo residuo dalla stessa dovuto di €17.779,95, il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo effettivo;
- e) respinge tutte le altre domande riconvenzionali formulate dagli oppositori;
- f) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- g) pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro;
- h) dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato per le valutazioni di propria competenza in ordine alla eventuale rilevanza penale dei fatti oggetto di causa.



Sentenza n. 938/2016 pubbl. il 18/08/2016
RG n. 1175/2013 Repert. n.
1844/2016 del 18/08/2016

Prato 27/07/16

IL Giudice
Dott. Gianluca Morabito

